COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

60.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MATTARELLI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 608

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi di altri paesi africani (3107);

BOLOGNA: Integrazione e modifiche alla legge 14 ottobre 1960, n. 1219, per l'attuazione dei programmi edilizi destinati ai profughi giuliani e dalmati ricoverati nei Centri di raccolta del Ministero dell'interno ed in altri alloggiamenti collettivi di carattere precario (126);

ABELLI ed altri: Modifica del terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati e profughi (1504);

BERNARDI ed altri: Disposizioni ai fini del reinserimento nella economia nazionale degli agricoltori profughi dei paesi del continente africano (1984);

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifica dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi (2556);

PAG.

ABELLI ed altri: Riconoscimento della qualifica di profugo per i rimpatriati dalla Libia e adeguamento dei contributi assistenziali (2681);

TOZZI CONDIVI e VILLA: Modifica delle disposizioni per l'assistenza ai profughi contenute nelle leggi 27 febbraio 1958, n. 7, e successive (2706);

BIGNARDI: Agevolazioni e incentivi nel settore agricolo a favore dei profughi libici per il loro inserimento nel mondo del lavoro (2750) 608

PRESIDENTE 608, 609, 610, 612, 613, 615, 616, 617, 618

ALFANO 610, 612, 613, 614, 615, 617

FORTUNA 610, 617

JACAZZI 608, 610, 615, 616, 617

NANNINI 612

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 608, 615, 616, 617, 618

SALVI, *Relatore* 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617

TERRAROLI 612

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

MIOTTI CARLI AMALIA e BOLDRIN: Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2680);

PAG.

BOFFARDI INES: Estensione al Corpo di polizia femminile dei benefici previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sulla indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2976) 618

PRESIDENTE 618, 619, 620
ALFANO 618
FORTUNA 619
JACAZZI 619
LODI ADRIANA 619
MAGGIONI, *Relatore* 618, 619, 620
MIOTTI CARLI AMALIA 619
NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 618, 619, 620

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori SIGNORELLO ed altri: Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernente gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3019) 620

PRESIDENTE, *Relatore* 620

Votazione segreta:

PRESIDENTE 621

La seduta comincia alle 9,45.

JACAZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

Comunico che i deputati Ciccardini, Carta, Galloni e Cavallari sostituiscono rispettivamente i deputati Palmitessa, Savio Emanuela, Sullo e Tantalo.

Seguito della discussione del disegno di legge:: Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi di altri paesi africani (3107); e delle proposte di legge abbinate: Bologna 126; Abelli ed altri 1504; Bernardi ed altri 1984; De Lorenzo Ferruccio: 2556; Abelli ed altri 2681; Tozzi Condivi e Villa 2706 e Bignardi 2750.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3107 e delle proposte di legge nn. 126, 1504, 1984, 2556, 2681, 2706 e 2750 nel testo unificato recante norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati.

Informo la Commissione che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli articoli 12, 13 e 14 del testo unificato del Comitato ristretto.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo informa la Commissione che ha presentato un articolo aggiuntivo relativo alle « comunità protette ».

L'articolo, di cui chiedo la trasmissione alla Commissione bilancio per il parere di competenza, è il seguente:

ART. 15.

All'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, come modificato dall'articolo unico della legge 19 ottobre 1970, n. 744, è dagli articoli 13 e 14 della presente legge, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministero dell'interno è autorizzato ad istituire una o più comunità protette per l'assistenza dei profughi ed assimilati ospitati nei centri di raccolta, che, alla data di chiusura dei centri stessi, non siano assolutamente in grado di inserirsi nella vita produttiva e sociale del Paese per difficoltà inerenti alle condizioni familiari, lavorative o di salute.

Nelle comunità protette sarà assicurata assistenza alloggiativa, economica, sanitaria e di servizio sociale fino a quando gli interessati non abbiano conseguito autonoma sistemazione.

L'indennità di sistemazione, di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge, sarà corrisposta all'atto della dimissione dalla comunità protetta.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971 ».

JACAZZI. Mi sembra strano che il Governo continui ad insistere su questo emendamento che il Comitato ristretto ha accantonato, in quanto a noi sembra che esso riapra i campi profughi con una diversa denominazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha il diritto di presentare propri emendamenti, rimanendo inalterato il diritto della Commissione di approvarli o respingerli.

Pongo in votazione la richiesta del Governo di trasmettere alla Commissione bilancio l'articolo aggiuntivo per il parere di competenza.

(*È approvata*).

Come i colleghi ricordano sul tema abbiamo ampiamente discusso, dichiarando chiusa nella seduta del 5 maggio la discussione sulle linee generali.

Passiamo quindi all'esame degli articoli nel testo unificato del Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

PROVVIDENZE PER IL REINSERIMENTO DEI RIMPATRIATI E DEI PROFUGHI NELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.

ART. 1.

I connazionali rimpatriati dalla Libia indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, ed i profughi provenienti da altri Paesi africani rimpatriati non anteriormente alla data del 1° gennaio 1956 che esercitavano attività agricola nei Paesi di provenienza, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei beneficî previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dal decreto-legislativo 5 marzo 1948, n. 121, dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni.

Tali beneficî sono estesi a favore dei connazionali e profughi di cui al precedente comma anche per l'acquisto delle scorte vive e morte occorrenti per la conduzione dei fondi, nei limiti ritenuti congrui dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I connazionali e i profughi di cui al primo comma hanno titolo di precedenza nell'applicazione delle provvidenze previste dalle leggi surrichiamate, sempreché presentino la relativa istanza non oltre il termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I beneficî predetti sono concessi ai profughi e rimpatriati di cui al primo comma anche se temporaneamente occupati in attività non agricole ed in deroga alla disposizione sulla composizione del nucleo familiare prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1-*bis* del testo del Comitato:

ART. 1-*bis*.

L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è sostituito dal seguente:

« I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorità competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio e della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative ».

I profughi già titolari all'estero di una rivendita di giornali sono autorizzati in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzazioni o concessioni, a riprendere la loro attività in qualsiasi comune rispettando i limiti di distanza tra rivendite.

Per i profughi già titolari o esercenti di sale cinematografiche nei Paesi di provenienza sono riaperti i termini per la presentazione delle domande onde ottenere le autorizzazioni necessarie per riprendere la loro attività in Italia.

Gli onorevoli Malfatti, Jacazzi, Flamigni e Lodi Adriana hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I profughi che abbiano svolto lavoro come operaio o impiegato in una delle aziende elettriche comunque insediate in territori africani sono assunti, su domanda, dall'ENEL con la stessa qualifica e categoria.

SALVI, *Relatore*. Sono sostanzialmente favorevole all'inserimento di questo emendamento, ma vorrei pregare i presentatori di volerlo modificare in modo da precisare i beneficiari della norma. Sarei cioè del parere di sostituire le parole « che abbiano svolto » con le parole « che all'atto del rientro in patria svolgevano il loro ». Altrimenti potrebbero pretendere l'assunzione anche coloro che – faccio per dire – abbiano lavorato in questo settore anni fa, magari per pochi mesi.

FORTUNA. È probabile che questi lavoratori prima di rientrare in Patria si siano fatti liquidare e la *ratio* di questa legge tende a dare la possibilità di un lavoro in Italia e non occorre stabilire se al momento in cui questa gente saliva sulla nave aveva ancora il libretto di lavoro. La formulazione dovrebbe pertanto essere chiarita, precisando « nei sei mesi precedenti al rientro » anziché « all'atto del rientro ».

JACAZZI. Accetto la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Malfatti ed altri, con la modifica proposta dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1-*bis*, con l'emendamento testé approvato, e con riserva di esaminare in sede di coordinamento l'opportunità di un'autonoma collocazione per gli ultimi tre commi.

(*È approvato*).

Il Governo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*ter*.

Le Amministrazioni regionali possono assumere, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del 31 agosto 1969, prestavano servizio con mansioni impiegatizie e salariali presso gli Enti pubblici della Libia e siano rimpatriati a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese.

Al personale, assunto ai sensi del precedente comma presso l'Ente regione, è attribuito in relazione al titolo di studio posseduto, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del restante personale della Regione di pari qualifica, quale sarà determinato in attuazione delle norme dello statuto regionale.

I connazionali rimpatriati dalla Libia che aspirano al collocamento ai sensi del presente articolo, dovranno presentare domanda all'Ente regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornendo tutti i possibili elementi di prova relativi al titolo di studio posseduto, alla natura, alla durata e allo svolgimento del rapporto di impiego con gli Enti pubblici libici.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I connazionali e profughi indicati al precedente articolo 1 che esercitavano nei paesi di provenienza attività industriale, commerciale o artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti rispettivamente previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sempre che le relative istanze siano presentate nel termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Barzini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Per i debiti contratti per mutui e prestiti dai cittadini italiani profughi dall'Africa, è ammissibile, su richiesta degli interessati, che si dia luogo a compensazioni con i crediti relativi agli indennizzi ad essi corrispondibili per i beni, diritti e interessi andati perduti in conseguenza di confische o espropri.

« Le somme ottenute dai profughi come acconto, anticipazione o indennizzo per i beni perduti in Africa sono esenti da qualsiasi tassa o imposta per 5 anni quando esse sono reimpiegate per l'acquisto di immobili, aziende e proprietà ».

Poiché il presentatore non è presente, chiedo se qualcuno intenda farlo proprio.

ALFANO. Lo faccio mio, signor Presidente.

SALVI, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto si è unanimemente convenuto di stralciare da questo provvedimento qualsiasi norma riguardante gli indennizzi, che verranno complessivamente considerati in apposito provvedimento attualmente in elaborazione da parte del Governo. Solo per questa ragione sono contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Posso aggiungere che la Commissione aveva chiesto l'assegnazione in sede legislativa anche delle proposte di legge riguardanti appunto la materia degli indennizzi.. La nostra richiesta non è stata accolta.

Pongo in votazione l'emendamento Barzini, fatto proprio dall'onorevole Alfano.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 2-*bis*, 3, 4 e 5, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2-*bis*.

La certificazione dell'esercizio nei paesi di provenienza dell'attività di cui agli articoli precedenti è rilasciata dalle competenti autorità consolari e, ove richiesto, costituisce titolo per l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura ed all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

(*È approvato*).

ART. 3.

I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato, che sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sarà operante per il totale ammontare della perdita che l'Istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti del mutuatario.

Il privilegio di cui al primo comma si intende costituito anche a favore dello Stato per eventuali azioni di rivalsa contro l'impresa finanziata in dipendenza dei contributi versati e della garanzia prestata.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'istituto per il credito ai lavoratori all'estero (ICLE) è autorizzato, in deroga al proprio statuto ed entro il limite di tre miliardi, ad effettuare le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati è concesso un contributo straordinario di 2.000 milioni, che l'Opera impiegherà in finanziamenti e contributi intesi ad agevolare la ripresa delle attività economiche, svolte dai profughi e rimpatriati nei territori abbandonati.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sarà costituita in seno all'Opera apposita commissione, presieduta dal presidente dell'Opera o da un suo delegato, e composta da dodici membri, di cui 5 designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero dell'industria e commercio; cinque rappresentanti delle associazioni di categoria, designati dal Ministero dell'interno; due designati dal Consiglio di amministrazione dell'Opera.

Per gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione degli interventi, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede mediante prelevamento dal conto corrente di tesoreria denominato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste – Gestione importazione cereali esteri ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

L'onorevole Barzini propone di inserire a questo punto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-*bis*.

Ai connazionali rimpatriati libici è concesso un indennizzo dei beni, diritti ed interessi di cui erano titolari in Libia, soggetti a provvedimento di confisca da parte delle competenti autorità del Paese di provenienza.

L'indennizzo di cui al precedente comma è commisurato al 50 per cento del valore in comune commercio sul mercato d'Italia dei beni suddetti in epoca immediatamente precedente ai provvedimenti di confisca.

Per la concessione degli indennizzi di cui al primo comma è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Le procedure per l'attribuzione degli indennizzi di cui trattasi saranno stabilite con appositi decreti del Ministro del tesoro sulla base di quanto previsto per i profughi tunisini con legge 5 giugno 1965, n. 710.

Le somme eventuali che saranno corrisposte dal Governo libico al Governo italiano a seguito di accordi internazionali, qualora superiori alle somme globali di indennizzo di cui ai commi precedenti, saranno proporzionalmente ripartite fra gli indennizzati.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché il proponente non è presente, chiedo se qualcuno intenda fare proprio questo emendamento.

ALFANO. Lo faccio mio, signor Presidente.

SALVI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento che riguarda il tema degli indennizzi, per la stessa ragione già espressa in sede di esame dell'altro emendamento dell'onorevole Barzini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Barzini, fatto proprio dall'onorevole Alfano.

(*È respinto*).

Passiamo all'esame del titolo secondo.

TITOLO II

PROVVIDENZE PER GLI ALLOGGI

ART. 6.

È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che viene destinata alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati, che curerà la realizzazione di un programma edilizio, comprendente anche case di riposo, a favore dei profughi e dei rimpatriati.

Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera può avvalersi dell'Istituto per lo svilupppo dell'edilizia sociale (ISES).

Il programma, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi e le case di riposo dovranno essere costruiti e del relativo numero e tipo delle costruzioni, è sottoposto dall'Opera alla approvazione dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici.

TERRAROLI. Poiché è in corso di approvazione la nuova legge sulla casa e gli articoli del titolo II di questo provvedimento sono in contrasto con quanto si sta decidendo in Assemblea, noi proponiamo che i quattro articoli del titolo II siano stralciati, trasferendo i fondi agli istituti autonomi per le case popolari e coordinando le altre norme con il provvedimento sulla riforma della casa.

SALVI, *Relatore*. A proposito della richiesta dell'onorevole Terraroli, devo dire che è vero che il provvedimento sulla riforma della casa in discussione in Assemblea prevede che il Governo entro il 31 dicembre 1972 emani norme per la fusione e la semplificazione degli enti edilizi esistenti. Tuttavia, ritengo che l'approvazione del titolo II del progetto di legge in esame non sia in contraddizione con la legge in discussione in Assemblea, perché il Governo entro quella data potrà decidere di unificare in un unico ente i vari enti edilizi che operano in questo settore.

Non dobbiamo dimenticare che i profughi, anche se hanno trovato lavoro, hanno estremo bisogno di alloggi ed è nostro dovere andare incontro rapidamente a tale pressante esigenza. L'Opera nazionale per l'assistenza ai profughi ha dato dimostrazione negli anni passati di riuscire ad accelerare i tempi rispetto alla Gescal e agli IACP, per cui le norme in esame, se approvate, potranno mettere in moto la costruzione di alloggi per i profughi senza contrastare le decisioni che il Governo, secondo le indicazioni del Parlamento, prenderà con le norme da emanare alla fine del 1972.

NANNINI. Ritengo che gli articoli che ci accingiamo a votare non siano in contrasto con la legge per la riforma della casa, che riguarda tutta la problematica dell'edilizia nel suo complesso. Noi prendiamo in esame solo un aspetto particolare del settore e ciò, come ha rilevato il relatore, non impedirà al Governo la revisione ed unificazione degli enti edilizi in sede di emanazione delle norme delegate.

Possiamo così cominciare a provvedere, senza dover attendere che entri in vigore la legge sulla casa.

PRESIDENTE. Onorevole Terraroli, la sua richiesta di stralcio si intende formalmente riferita a tutti gli articoli di questo titolo?

TERRAROLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Terraroli di stralciare dal provvedimento in esame tutti gli articoli posti sotto il titolo II.

(*È respinta*).

Passiamo all'esame degli emendamenti.

Gli onorevoli Flamigni, Lodi Adriana, Jacazzi, Arzilli, Malfatti, Pagliarani, Maulini, Lajolo, Luberti, Terraroli, Lavagnoli propongono il seguente emendamento all'articolo 6 di cui ho già dato lettura:

Sostituirlo con il seguente:

Ai profughi ed ai connazionali indicati nel primo comma dell'articolo 1 della presente legge che intendono ricorrere al mercato privato per la sistemazione negli alloggi, il Ministero dell'interno contribuirà, per la durata di un biennio, con un contributo mensile pari al 50 per cento del fitto contratto e ritenuto equo dall'ufficio tecnico erariale competente per zona. Tale contributo non potrà comunque superare le lire 25.000 mensili.

ALFANO. Sono contrario all'emendamento, salvo a considerarlo come emendamento aggiuntivo anziché sostitutivo.

SALVI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento anche nella forma aggiuntiva proposta dall'onorevole Alfano, al quale faccio notare che con la sua proposta si rende necessario richiedere un ulteriore parere della Commissione bilancio circa la copertura dell'onere aggiuntivo che l'emendamento comporta.

Chiede quindi che venga approvato il testo proposto dal Governo e recepito dalla maggioranza del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Flamigni ed altri, sostitutivo dell'intero articolo 6, di cui ho già dato lettura.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 7, 8, 9 e 10, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Sono devolute alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni finora riservate all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le assegnazioni dei fondi agli uffici decentrati si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1969, n. 908.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le assegnazioni degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge verranno effettuate per ogni località sede delle costruzioni previ bandi di concorso da emanarsi dalla competente prefettura in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, integrato dalle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 389.

Gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti dalla presente legge verranno assegnati in locazione semplice ed i relativi canoni di affitto saranno stabiliti a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

(*È approvato*).

ART. 9.

Ai fini del finanziamento della spesa di cui al primo comma del precedente articolo 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 10 miliardi, in ragione di 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1972, lire 3 miliardi nell'esercizio 1973 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1974.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi nell'esercizio successivo.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro del tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la loro utilizzazione per i fini previsti dal precedente articolo 6.

Le anticipazioni suddette saranno estinte con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio corrente al momento delle somministrazioni stesse, decorrenti dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

(*È approvato*).

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E TRANSITORIE.

ART. 10.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, è riaperto fino al 31 dicembre 1972 per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

All'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, le parole « 65° anno di età » sono sostituite con le parole « 60° anno di età ».

All'articolo 5, secondo comma, del citato decreto-legge, la parola « ultrasessantacinquenni » è sostituita con la parola « ultrasessantenni ».

L'onorevole Barzini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 4, secondo comma (assunzioni obbligatorie), del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744, la parola " 55° anno di età " è sostituita con la parola " 60° anno di età " ».

Poiché il presentatore non è presente, si intende che abbia rinunziato alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

La Prefettura di Roma è autorizzata a provvedere al pagamento delle spese per vitto ed alloggio consumate in alberghi e pensioni della provincia di Roma a tutto il 31 marzo 1971 dai profughi ed assimilati in eccedenza al periodo massimo di ospitalità previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, modificato dall'articolo unico della legge 19 ottobre 1970, n. 744.

All'onere di lire 150.000.0000 derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'interno per l'esercizio finanziario 1971.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

L'articolo unico - *sub* articolo 5 - ultimo comma - della legge 19 ottobre 1970, n. 744 - è modificato come segue:

« Ai predetti profughi e rimpatriati che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcuna trattamento previdenziale per malattia, è concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di un anno dalla data del rimpatrio ».

All'onere di lire 120.000.000 derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971 si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 13-*bis*.

I titoli di studio rilasciati a cittadini italiani, profughi dal Continente africano, da scuole, istituti e università di lingue francese e inglese sono considerati validi per la assunzione agli impieghi e per la partecipazione ai concorsi, secondo la equivalenza ai titoli italiani dichiarata dagli organi competenti del Ministero per gli affari esteri.

Identico emendamento ha presentato l'onorevole Barzini.

SALVI, *Relatore*. Esiste per questa materia una specifica proposta di legge (di iniziativa dell'onorevole Orlandi), che è attualmente all'esame della Commissione pubblica istruzione.

ALFANO. In tal caso ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Barzini è assente, s'intende che abbia rinunziato alla votazione del suo emendamento.

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

All'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, dopo le parole « per l'ospitalità dei profughi e rimpatriati stessi » sono aggiunte le parole « nonché del Cronicario di Padriciano in Trieste ».

All'onere di lire 40.150.000 derivante dalla attuazione della presente norma per l'anno 1971, si provvede con il normale stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'interno per l'esercizio finanziario 1971.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma, con il seguente:

L'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, è modificato come segue:

« Il Ministero dell'interno provvede alla gestione della casa di riposo per profughi ed assimilati, anziani o inabili, realizzata nel centro profughi di Pigna, di quella in corso di realizzazione nel centro profughi di Bari nonché del cronicario di Padriciano in Trieste. In caso di comprovate necessità, il Ministero può stipulare apposite convenzioni, per la gestione dei predetti istituti, con enti pubblici assistenziali qualificati ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo, di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14, quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

L'onorevole Alfano propone di aggiungere il seguente articolo:

ART. 15.

I profughi già in servizio, in virtù della Cooperazione tecnica nelle amministrazioni statali dei Paesi africani devono essere assunti in servizio nelle Amministrazioni italiane corrispondenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Un emendamento identico a questo è stato presentato anche dall'onorevole Barzini.

SALVI, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto abbiamo affrontato questo tema e abbiamo ritenuto che fosse opportuno rinviarlo alla discussione del disegno di legge riguardante il testo unico delle norme sull'assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del relatore e del Governo, insiste onorevole Alfano per la votazione del suo emendamento?

ALFANO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Alfano.

(*È respinto*).

Si intende preclusa la votazione dell'emendamento dell'onorevole Barzini.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del Governo sulle cosiddette « comunità protette », di cui è stata data lettura all'inizio della discussione, e sul quale ci è pervenuto nel frattempo il nulla osta della Commissione bilancio.

JACAZZI. Anche in sede di Comitato ristretto, ho avuto modo di dire che l'approvazione di questo emendamento in pratica significa la riapertura dei campi profughi. È evidente che sotto la dizione di « comunità protette » si vuole trovare una sistemazione per coloro che non sono stati in grado di inserirsi nella vita produttiva, ma in pratica si vanno a riaprire i centri raccolta profughi, la cui cessazione è stata sancita con legge.

Per tale motivo, siamo contrari all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

ALFANO. Il mio gruppo voterà a favore di questo articolo aggiuntivo, perché vogliamo che siano tutelate le persone anziane che vivono nella comunità e che il Governo non è in grado di sistemare entro il prossimo agosto.

SALVI, *Relatore*. In effetti noi abbiamo previsto la chiusura di tutti i campi profughi entro il 10 agosto 1971, ma ricordo che furono sollevate alcune perplessità in ordine ad una chiusura così radicale.

JACAZZI. Il decreto-legge prevedeva la chiusura entro 6 mesi e la Commissione elevò tale termine a nove mesi, appunto in base ad alcune perplessità.

SALVI, *Relatore*. Siamo d'accordo sulla necessità di sciogliere i campi profughi, che in base alle nostre conoscenze non sono in grado di assistere adeguatamente i nostri connazionali, però dobbiamo prendere atto della situazione reale nella quale ci troviamo. Vi sono circa 70 nuclei familiari che difficilmente, una volta dimessi dai campi profughi, riuscirebbero a trovare una sistemazione; vi sono 20 famiglie con gente anziana ed invalidi. È chiaro che questi nuclei familiari potranno diventare autosufficienti nel momento in cui i figli raggiungeranno l'età lavorativa.

Abbiamo poi un secondo gruppo di famiglie (79), in cui vi sono persone affette da disturbi psicologici, che non riusciranno probabilmente a trovare in un futuro una sistemazione autonoma, per cui hanno bisogno di assistenza continua.

Ad un terzo gruppo appartengono 9 famiglie con 13 persone anziane, sopra i 55 anni, che non hanno la possibilità di trovare una sistemazione e che quindi devono essere assistite.

Pertanto di fronte a tale situazione ritengo opportuno che sia approvato l'emendamento del Governo, anche se credo che i campi profughi, così come organizzati negli anni passati, devono essere sciolti. Noi riteniamo (e lo abbiamo detto nell'ordine del giorno presentato in Assemblea) che questo tipo di assistenza debba essere in qualche modo riferita alle singole necessità dei singoli gruppi familiari, con l'auspicio che le cosiddette « comunità protette » non siano la ripetizione dei campi profughi, permettendo l'assorbimento graduale di queste famiglie nella comunità nazionale.

JACAZZI. Si tratta di 230 persone, però è veramente strano che l'emendamento parli di una « comunità protetta ». Inoltre, si fa riferimento in un secondo tempo ad una possibilità di sistemazione autonoma, il che contrasta con quanto ha detto il relatore e svela l'intendimento reale di protrarre nel tempo l'esistenza dei campi.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Ministero degli interni prima e il Parlamento poi hanno dato a tutti i profughi la possibilità di sistemarsi convenientemente, ma vi sono delle realtà che non possono essere ignorate. Il 10 agosto dovremo chiudere i campi profughi, ma non possiamo non tener conto del fatto che vi sono alcuni casi del tipo di quelli illustrati dal relatore. Pertanto, mentre siamo assolutamente intenzionati a rispettare per la chiusura dei campi il termine fissato, dobbiamo fornire delle direttive perché l'assistenza a coloro che rimarranno sia guidata da criteri univoci e adeguati.

PRESIDENTE. Rileggo il testo dell'articolo aggiuntivo:

ART.

All'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, come modificato dall'articolo unico della legge 19 ottobre 1970, n. 744, e dagli articoli 13 e 14 della presente legge, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministero dell'interno è autorizzato ad istituire uno o più comunità protette per la assistenza dei profughi ed assimilati ospitati nei centri di raccolta, che, alla data di chiusura dei centri stessi, non siano assolutamente in grado di inserirsi nella vita produttiva e sociale del paese per difficoltà inerenti alle condizioni familiari, lavorative o di salute.

Nelle comunità protette sarà assicurata assistenza alloggiativa, economica, sanitaria e di servizio sociale fino a quando gli interessati non abbiano conseguito autonoma sistemazione ».

L'indennità di sistemazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, sarà corrisposta all'atto della dimissione dalla comunità protetta.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi sono ora tre articoli aggiuntivi dell'onorevole Alfano. Il primo recita:

« I medici profughi dalla Libia possono chiedere e ottenere in Patria incarichi di pari grado a quelli ricoperti in Libia nelle Organizzazioni sanitarie italiane in deroga alle limitazioni dei regolamanti indipendentemente dall'età e anche in soprannumero all'organico ».

Ricordo all'onorevole Alfano, che esiste in materia una apposita proposta di legge già approvata dalla Commissione igiene e sanità e che è già stata trasmessa al Senato.

ALFANO. In tal caso ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento aggiuntivo Alfano è del seguente tenore:

« I figli dei profughi nati in qualsiasi momento dopo il rimpatrio della propria madre non oltre il 31 dicembre 1947 ovvero entro nove mesi dopo il rimpatrio della propria madre, se in data successiva, hanno diritto al riconoscimento della qualifica di profugo ».

ALFANO. Con questo emendamento intendiamo, signor Presidente, compiere un atto di giustizia, riconoscendo la qualifica di profugo anche ai figli di profughi concepiti prima del rientro in patria dei genitori. È una questione prima di tutto morale, sulla quale richiamiamo l'attenzione di tutti i colleghi.

SALVI, *Relatore*. Indubbiamente quando noi legiferiamo dobbiamo tenere conto di tutti gli aspetti umani e sociali di un problema però, come già abbiamo convenuto in sede di Comitato ristretto, è indubbio – in questo caso – che la qualifica di profugo può essere riconosciuta soltanto a colui che ha abbandonato un certo luogo in cui si era prima recato. Il che non può dirsi di un bambino nato dopo il rientro dei genitori in patria, anche se è stato concepito in terra straniera.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Alfano, di cui ho già dato lettura.

(*È respinto*).

L'onorevole Alfano propone anche il seguente articolo aggiuntivo:

« A chiarimento dell'articolo 13 si stabilisce che il termine dell'assistenza sanitaria è prorogata di un anno dalla emanazione della presente legge ».

Faccio presente all'onorevole Alfano che il suo emendamento è improponibile. La Commissione ha già deliberato in materia.

SALVI, *Relatore*. Sono comunque contrario; non è infatti possibile accettare l'emendamento Alfano, in quanto si dilaterebbero i tempi dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, non esistendo un'adeguata copertura.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario per le medesime ragioni addotte dal relatore.

JACAZZI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del provvedimento, anche se in esso sono stati accolti alcuni nostri emendamenti, riflessi del resto nell'ordine del giorno unitario a suo tempo approvato all'unanimità dalla Camera. Noi riconosciamo che il provvedimento ha portata limitata, anche se siamo riusciti ad abbassare da 75 a 60 anni l'età per il ricovero dei profughi anziani e ad agevolare alcune particolari categorie, come i coltivatori diretti, i professionisti ed altri. Inoltre siamo riusciti ad ottenere la riapertura dei termini per il riconoscimento della qualifica di profugo, ma non a sciogliere l'Opera profughi, che noi riteniamo sia un inutile carrozzone. Ma la questione riguardante il fondo speciale per la costruzione di case e l'istituzione delle comunità protette sono cose che non ci convincono.

FORTUNA. A nome del gruppo socialista voterò a favore del provvedimento, perché nel complesso esso risponde alle esigenze cui deve andare incontro. Ho tuttavia notevoli perplessità a proposito delle cosiddette comunità protette, augurandomi che esse abbiano veramente carattere temporaneo.

SALVI, *Relatore*. A nome del gruppo democristiano, dichiaro che voteremo a favore di questo provvedimento. Quando nell'ottobre scorso abbiamo preso in esame il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 agosto 1970, abbiamo rilevato che per la prima volta si era data soluzione ai problemi dei profughi in un tempo breve, adeguato alle necessità dei profughi stessi. Credo tuttavia che alcune di queste provvidenze adottate per i profughi della Libia dovrebbero essere estese a tutti.

In complesso, mi sembra che il provvedimento esaminato segni un passo in avanti sulla linea dell'assistenza a questi nostri connazionali, che si trovano in un momento di difficoltà e che devono inserirsi nella vita economica e sociale del nostro paese.

ALFANO. Noi annunciamo di astenerci, in quanto riteniamo il provvedimento insufficiente.

PRESIDENTE. Il nuovo titolo della legge proposto dal Comitato ristretto è il seguente: « Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Boldrin, Jacazzi, Terrana, Fortuna, Alfano e Dietl hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione interni,

nel momento in cui approva alcune norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, e nuove provvidenze in favore dei profughi rimpatriati e in attesa del provvedimento organico che il Governo si è impegnato a predisporre entro il 31 dicembre 1971,

invita il Governo

a presentare al Parlamento entro due mesi il provvedimento relativo agli indennizzi per i profughi dalla Libia, provvedimento vivamente atteso dagli interessati per poter reinserirsi nella vita produttiva e sociale della comunità nazionale ».

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento delle norme approvate.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato sarà poi votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Miotti Carli Amalia e Boldrin n. 2680; Boffardi Ines n. 2976, relative alla estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Miotti Carli Amalia e Boffardi Ines relative all'estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile della indennità di alloggio.

Il rappresentante del Governo mi ha preannunciato che intende fare una dichiarazione.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo provvedimento ma chiede che sia introdotta una modifica al testo, in modo che l'indennità non venga concessa alle appartenenti al corpo di polizia femminile il cui coniuge usufruisca già di questo beneficio.

Devo inoltre aggiungere che la spesa necessaria per questa estensione non ha ancora ottenuto il beneplacito del Ministero del tesoro. D'altra parte, il Ministero dell'interno non ha fondi disponibili per questa spesa ed è quindi necessario attendere che il tesoro modifichi il suo atteggiamento.

PRESIDENTE. Faccio presente che la V Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole all'approvazone di questo provvedimento. Do lettura del parere:

« La V Commissione bilancio delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'indicazione di copertura formulata all'articolo 2 della proposta di legge sia riferita all'anno finanziario 1971 e imputata a carico dei normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli interni. Conseguentemente, dovrà essere soppresso il secondo comma dell'articolo 2 ».

Formalmente, quindi, possiamo benissimo andare avanti e procedere all'approvazione del provvedimento.

MAGGIONI, *Relatore*. Io ritengo che l'*iter* di questo provvedimento dovrebbe ormai giungere al termine, anche se ancora dobbiamo purtroppo assistere a un certo palleggiamento di responsabilità tra Ministero dell'interno e Ministero del tesoro. Per quanto ci riguarda, comunque, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole e quindi possiamo benissimo approvare la proposta di legge in esame. A riguardo faccio presente che ho rielaborato le due proposte di legge in un testo unificato che tiene conto delle indicazioni della Commissione bilancio.

ALFANO. Desidero ricordare alla Commissione e al Governo che la nostra Costituzione sancisce solennemente il principio dell'asso-

luta uguaglianza tra uomini e donne nel nostro ordinamento. Ma, al di là di questo, vi è il comune senso di giustizia che dovrebbe indurre a ritenere necessario il completo adeguamento del trattamento tra agenti di polizia, indipendentemente dal fatto che si tratti di uomini e donne. Il Governo, però, a quanto pare non intende né rispettare il dettato costituzionale né mostrare la necessaria sensibilità umana.

Poiché la Commissione intende giustamente condurre in porto la proposta di legge, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo.

LODI ADRIANA. Anche noi voteremo a favore di questo provvedimento, perché ci sembra indispensabile sanare quella che riteniamo una gravissima ingiustizia.

D'altra parte, il Governo, in occasione della votazione del provvedimento in cui veniva introdotta una ennesima discriminazione nei confronti della donna a proposito della indennità di rischio, accolse un ordine del giorno in cui unanimemente la Commissione chiedeva che fossero predisposti dei provvedimenti di adeguamento totale del trattamento delle donne.

Comunque, al di là di ogni discorso sta la Costituzione, che impone al Governo di seguire la via che noi indichiamo.

MIOTTI CARLI AMALIA. Desidero ringraziare tutti i colleghi che hanno appoggiato il provvedimento che ho presentato assieme all'onorevole Boldrin e aggiungere soltanto che anche a me sembra non si possa parlare di problema d copertura.

Vorrei infine far presente l'opportunità di aggiungere all'articolo 1 il seguente emendamento aggiuntivo: « L'indennità di alloggio non spetta alle appartenenti al Corpo di polizia femminile qualora il coniuge convivente già goda della medesima indennità ».

FORTUNA. Sono senz'altro favorevole al provvedimento e chiedo che esso venga immediatamente votato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Devo ancora una volta ribadire che noi siamo senz'altro d'accordo sui motivi ispiratori di questo provvedimento, ma non disponiamo – come Ministero degli interni – di fondi ordinari sufficienti per far fronte al relativo onere, che – come si ricorderà – risulta essere di molto maggiore di quello indicato. Avremmo quindi bisogno di uno stanziamento *ad hoc* da parte del Ministero del tesoro, ma fino ad oggi questo non ne ha voluto sapere.

JACAZZI. Noi non possiamo condividere quanto ha affermato il sottosegretario Nicolazzi, perché quando abbiamo approvato nel 1969 la legge n. 965 eravamo tutti convinti che l'indennità di alloggio spettasse anche al personale femminile di pubblica sicurezza, tanto è vero che anche molte prefetture prepararono i mandati di pagamento, che non ebbero corso a seguito di una circolare del Ministero dell'interno che precisava che il corpo di polizia femminile era un'altra cosa. Ora il Ministero dell'interno deve trovare i fondi per questo provvedimento dagli stessi capitoli da cui ha tratto i fondi precedentemente per l'indennità di alloggio al personale maschile delle forze di polizia.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso accogliere questa proposta, però devo avere il tempo di trovare le disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dal relatore. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971, le norme sull'indennità di alloggio di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sono estese alle appartenenti al Corpo di polizia femminile.

MAGGIONI, *Relatore*. Il nuovo testo si è reso necessario in accoglimento della indicazione della Commissione bilancio che fa decorrere il beneficio a partire dal 1971.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miotti Carli Amalia e Boldrin presentano il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« L'indennità di alloggio non spetta alle appartenenti al Corpo di polizia femminile qualora il coniuge convivente goda della medesima indennità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971 le norme sull'indennità di alloggio, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sono estese alle appartenenti al Corpo di polizia femminile.

L'indennità di alloggio non spetta alle appartenenti al Corpo di polizia femminile qualora il coniuge convivente già goda della medesima indennità.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1318 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

MAGGIONI, *Relatore*. Il nuovo testo recepisce il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 del testo unificato proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente titolo del testo unificato:

« Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Flamigni, Lavagnoli, Lodi Adriana, Maulini, Terraroli, Jacazzi, Malfatti, Luberti, Arzilli, Pagliarani e Lajolo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione interni

nel momento in cui delibera sulla estensione al Corpo di polizia femminile dei benefici previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 965 (indennità di alloggio),

invita il Governo

a predisporre i mezzi finanziari necessari per equiparare l'intero trattamento economico, iv icomprese le diverse indennità, della polizia femminile a quello del personale maschile di polizia e ad evitare qualsiasi provvedimento che non sia rigorosamente rispettoso dell'articolo 37 della Costituzione ».

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo l'accoglie come invito.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Signorello ed altri: Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (3019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Signorello, Del Nero, Pennacchio e De Vito: « Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Come relatore, raccomando alla Commissione l'approvazione di questa proposta di legge che risponde ad una indiscutibile esigenza di equità.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

A parziale modifica degli articoli 33 e seguenti della legge 5 giugno 1965, n. 707, e degli articoli 24 e seguenti della legge 13 luglio 1965, n. 882, tutti gli esecutori aggregati alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e alla banda del Corpo delle guardie di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore delle dette leggi e trattenuti nelle bande stesse per qualsiasi periodo anche oltre la data di entrata in vigore della successiva legge 10 luglio 1969, n. 469, sono inquadrati in soprannumero all'organico nelle bande stesse, con la collocazione nei ruoli delle

terze parti B, secondo le tabelle allegate alle indicate leggi, in relazione allo strumento suonato ed al servizio prestato.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.048.376 per l'anno finanziario 1971, si farà fronte per lire 2.694.792 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 5.353.584 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e le proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi di altri Paesi africani (3107);

e proposte di legge:

BOLOGNA: Integrazione e modifiche alla legge 14 ottobre 1960, n. 1219, per l'attuazione dei programmi edilizi destinati ai profughi giuliani e dalmati ricoverati nei Centri di raccolta del Ministero dell'interno ed in altri alloggiamenti collettivi di carattere precario (126);

ABELLI ed altri: Modifica del terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi (1504);

BERNARDI ed altri: Disposizioni ai fini del reinserimento nella economia nazionale degli agricoltori profughi dei paesi del continente africano (1984);

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifica dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi (2556);

ABELLI ed altri: Riconoscimento della qualifica di profugo per i rimpatriati dalla Libia e adeguamenti dei contributi assistenziali (2681);

TOZZI CONDIVI e VILLA: Modifica delle disposizioni per l'assistenza ai profughi contenute nelle leggi 27 febbraio 1958, n. 7, e successive (2706);

BIGNARDI: Agevolazioni e incentivi nel settore agricolo a favore dei profughi libici per il loro inserimento nel mondo del lavoro (2750); *in un testo unificato e con il titolo:* « Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati »:

Presenti e votanti 18
Astenuti 9
Maggioranza 10
Voti favorevoli . . . 18
Voti contrari 0

Hanno dichiarato di astenersi 9 deputati.

(*La Commissione approva*).

Proposte di legge:

MIOTTI CARLI AMALIA e BOLDRIN: Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2680);

BOFFARDI INES: Estensione al Corpo di polizia femminile dei benefici previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sulla indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2976); *in un testo unificato e con il titolo:* « Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia »:

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge senatori SIGNORELLO ed altri: « Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernente gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3019):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Boldrin, Carta, Cavallari, Ceccherini, Ciccardini, Dietl, Felici, Flamigni, Fortuna, Franchi, Galloni, Jacazzi, Lavagnoli, Lodi Adriana, Luberti, Maggioni, Mattarelli, Maulini, Miotti Carli Amalia, Nannini, Salvi, Semeraro, Sgarlata, Simonacci, Terraroli e Zamberletti.

Si sono astenuti sul testo unificato n. 3107 - 126 - 1504 - 1984 - 2556 - 2681 - 2706 - 2750:

Alfano, Flamigni, Franchi, Jacazzi, Lavagnoli, Lodi Adriana, Luberti, Maulini, Terraroli.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO